

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che la recente direttiva comunitaria 96/92, contenente « norme per il mercato interno dell'energia elettrica », costituisce scelta fondamentale per rafforzare il processo di integrazione europea, consolidare il completamento del mercato interno e rafforzare la competitività dell'economia;

considerato che la progressiva instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è finalizzata a migliorare l'efficienza produttiva nell'intera catena del valore in cui si articola l'industria elettrica, a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti dall'estero ed a consolidare le azioni a protezione dell'ambiente;

considerato che il recepimento della direttiva dovrà comportare anche per il nostro Paese la creazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva la osservanza degli obblighi del servizio pubblico nel pieno rispetto delle pertinenti norme del trattato;

tenuto conto del carattere di essenzialità che l'energia elettrica riveste sulla crescita economica del Paese, sul progresso tecnologico, sulla gestione del territorio e riaffermata la fondamentale scelta di garantire su tutto il territorio nazionale l'universalità, l'obbligo e l'affidabilità del servizio elettrico, la qualità delle prestazioni, il pieno rispetto delle esigenze degli utenti;

considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è meglio garantito dal mantenimento di tariffe uniche nazionali per le tipologie di utenza vincolata, che costituisce un fondamentale principio di democrazia economica, teso ad assicurare la fruibilità di un servizio essenziale alle medesime condizioni indipendentemente dal

luogo di consumo, contribuendo così a non innalzare il divario tra diverse zone del Paese;

considerati i vincoli che derivano al sistema elettrico nazionale dalla massiccia dipendenza da approvvigionamenti esteri di idrocarburi e la necessità di mantenere un'efficace ed efficiente capacità di programmazione a lungo termine, volta ad assicurare condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, protezione dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse;

considerato che, in applicazione del principio di sussidiarietà, la direttiva 96/92 consente ad ogni Stato membro di scegliere il modello organizzativo del proprio sistema elettrico più rispondente alla sua particolare situazione, nel quadro dei principi generali fissati nella stessa direttiva;

considerato che la privatizzazione dei pubblici servizi è scelta strategica per accrescerne l'efficienza e la qualità a vantaggio degli utenti; per promuovere, nello spirito della direttiva, la liberalizzazione del mercato e della concorrenza; per sviluppare forme di democrazia economica;

preso atto del documento conclusivo prodotto dalla « commissione consultiva », istituita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 settembre 1996, e tenuto conto degli intendimenti espressi dai precedenti Governi e in coerenza con le risoluzioni adottate su tali problematiche dal Parlamento, con le risoluzioni approvate dal Senato, in data 16 marzo e 26 settembre 1995 e dalla Camera dei deputati del 20 luglio 1995;

impegna il Governo

a scegliere, tra i due regimi previsti nella direttiva europea, quello dell'Acquirente Unico, che appare il più coerente con le specifiche esigenze del sistema elettrico italiano caratterizzato da forte dipendenza dall'estero e dalla necessità di mantenere in capo ad un unico soggetto la responsabilità del sistema e l'obbligo del servizio universale;

ad affidare all'acquirente unico i compiti di programmazione a lungo termine delle esigenze complessive del sistema elettrico nazionale, di responsabile della fornitura del servizio nei confronti dei clienti vincolati e di gestore della rete di trasmissione e del dispacciamento tecnico-economico degli impianti, nel pieno rispetto di regole di neutralità e trasparenza nell'accesso alla rete;

ad individuare i requisiti di eleggibilità dei clienti liberi, in coerenza con le disposizioni della direttiva, avendo cura di fissare precise regole sulle modalità di loro accesso al mercato libero e sui suoi criteri di funzionamento, secondo modalità che assicurino il miglior gioco della concorrenza e il coordinamento tecnico tra mercato libero e mercato vincolato, ed evitino ogni indebito costo all'utenza vincolata o discriminazioni a danno di quest'ultima;

ad avviare sollecitamente la piena liberalizzazione del settore della generazione di energia elettrica, provvedendo ad assegnare la nuova capacità attraverso procedure di autorizzazione per il mercato libero e di gara d'appalto per il mercato vincolato, adottando le misure idonee perché esse operino secondo criteri di obiettività, di trasparenza, di non discriminazione;

a garantire che il nuovo assetto del mercato della produzione sia tale da assicurare all'industria elettrica nazionale una piena capacità competitiva su un mercato destinato ad assumere dimensioni continentali;

a stabilire le necessarie garanzie per lo svolgimento del servizio pubblico, assicurando universalità, qualità, efficienza, sicurezza e adeguata diffusione del medesimo sull'intero territorio nazionale, preservando a livello di intero sistema un efficace coordinamento operativo per conseguire una piena ottimizzazione tecnico-economica;

a fornire indirizzi di politica generale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tali da assicurare che sia definito un si-

stema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che confermi la validità del principio della tariffa unica nazionale per tipologia di utenza, cui associare meccanismi di perequazione mediante la istituzione di appositi corrispettivi di servizio che assicurino equa redditività a tutti gli operatori;

a garantire che la funzione trasmissione sia svolta con modalità tali da assicurare trasparenza, non discriminazione e certezza, garantendo l'accesso a tutti i potenziali utilizzatori indipendentemente dagli assetti proprietari della rete di trasmissione, predisponendo un sistema di regole e di controlli tale da garantire la massima neutralità del settore;

a operare affinché si avvii una ottimizzazione dei sistemi di distribuzione, evitando la molteplicità delle concessioni su base locale, sia attraverso una selezione basata sull'efficienza degli operatori, sia tramite la costituzione di società miste;

a subordinare l'ampliamento del ruolo delle aziende elettriche degli enti locali all'effettuazione della separazione contabile, in conformità al disposto della legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla direttiva europea 96/92 e ad operare affinché la razionalizzazione dei sistemi locali avvenga su base volontaria da parte dei concessionari, vigilando perché non vengano trasferite quote di patrimonio a valori inferiori a quelli di mercato.

(7-00205) « Alessandro Rubino, Acierno, Crimi, Dell'Elce, Deodato, Di Comite, Gastaldi, Giovine, Lorusso, Masiero ».

La XI Commissione,

premesso che:

la legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996, ha disposto, per il reimpiego di centonovantaquattro dipendenti della Federconsorzi, la istituzione di un ruolo unico transitorio (Rut) finalizzato alla ricollocazione nella pubblica amministrazione del

suddetto personale; per dieci lavoratori più anziani e con maggiori requisiti contributivi, è stata prevista una diversa soluzione, ossia l'applicazione del trattamento di mobilità lunga previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, della legge n. 608 del 1996;

questa soluzione, concordata dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali su indicazione della Federconsorzi, che già negli anni 1993 e 1994 aveva avviato alla mobilità lunga altri quarantaquattro dipendenti, è stata adottata con decreto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al fine di permettere ai lavoratori più anziani di accedere, attraverso la mobilità lunga e fino all'età pensionabile, ai lavori socialmente utili;

la scelta ministeriale di adottare la mobilità lunga in favore dei lavoratori più anziani aveva lo scopo di evitare che essi subissero i disagi connessi al transito nel Rut, in termini di trasferimenti fuori sede, riduzioni retributive e perdite previdenziali;

al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è stato previsto, per un periodo di nove mesi ed in attesa del riordino dei consorzi agrari, un trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei dipendenti dei citati consorzi e che già avevano fruito di un precedente rapporto straordinario;

dal 12 febbraio 1997, data di cessazione del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in molti consorzi provinciali agrari è stata avviata la procedura di mobilità per il licenziamento collettivo, creando gravissime conseguenze di carattere economico e sociale per decine di famiglie di lavoratori, che ora si avviano verso uno stato di precarietà e incertezze. Di recente si è proceduto ad utilizzare il periodo di preavviso per il mantenimento in servizio dei lavoratori da licenziare;

è stato un estremo tentativo che ha evitato la loro espulsione dal lavoro e che

durerà solo fino al prossimo mese di maggio, trascorso il quale non vi sarà altra possibilità di salvataggio;

le problematiche relative sia ai dipendenti della Federconsorzi che dei consorzi agrari debbono essere affrontate e risolte in maniera definitiva ed improcrastinabile, altrimenti si corre il concreto rischio di provocare danni irreparabili, ma evitabili, per centinaia di lavoratori che hanno la sola responsabilità di essere, purtroppo, dei dipendenti di un ente la cui gestione, a dir poco discutibile, è dovuta essere commissariata e sarà presto all'attenzione di una Commissione di inchiesta parlamentare;

impegna il Governo

a provvedere al reale collocamento nella pubblica amministrazione delle centonovantaquattro unità della Federconsorzi, come previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 552 del 1996, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

ad adoperarsi affinché, per i lavoratori della Federconsorzi, nel limite di venti unità, individuate sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione al Rut richiedano di utilizzare, maturandone i requisiti entro il 31 dicembre 1997, la mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, si applichi quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, senza presentazione di domanda da parte della procedura concorsuale della Federconsorzi;

a mantenere il trattamento di integrazione salariale straordinario per tutti i dipendenti dei consorzi agrari, anche in deroga alla normativa vigente, fino a quando non sia avvenuto il riordino dei citati consorzi.

(7-00206) « Stanisci, Paolo Rubino, Pecoraro Scanio, Tattarini ».

La VI Commissione,

considerato che l'articolo 3, comma 53, della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) ha sostituito con una nuova formulazione l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificando radicalmente il previgente impianto normativo in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) ed offrendo alle amministrazioni comunali un ampio ventaglio di possibilità per diversificare l'aliquota di base in relazione a fattispecie diverse dall'abitazione principale;

considerato che le predette modificazioni vanno ad aggiungersi alla già esistente possibilità per i comuni di deliberare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 556 del 1996, un'aliquota Ici ridotta per l'abitazione principale nonché per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

considerato altresì che, nonostante la vigenza della ricordata normativa, continuano a verificarsi casi di dichiarazioni di illegittimità, da parte del Coreco, di deliberare di comuni che approvano la differenziazione delle aliquote Ici con modalità ed in relazione a fattispecie che appaiono perfettamente aderenti alla legislazione vigente; tali dichiarazioni di illegittimità vengono fatte discendere da interpretazioni assai discutibili ed improprie della legislazione stessa;

ritenuto che le predette dichiarazioni di illegittimità sono tali da limitare in termini gravi la capacità decisionale attri-

buita dalle leggi vigenti alle singole amministrazioni comunali in materia di loro esclusiva competenza ed entrino oggettivamente nel merito delle delibere adottate dalle amministrazioni stesse piuttosto che, come prescritto dalla legge, verificarne la validità formale;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee affinché sia posto riparo a tale situazione e siano pienamente ed effettivamente riconosciuti la capacità ed il diritto di deliberare in materia, nell'osservanza delle leggi, da parte delle amministrazioni comunali;

ad adottare, comunque, un'iniziativa legislativa finalizzata a fornire immediatamente una interpretazione autentica del combinato disposto delle norme vigenti in materia di determinazione delle aliquote dell'Ici, o comunque ogni altra iniziativa volta ad evitare ogni possibile equivoco o confusione nell'applicazione pratica delle stesse e ad impedire da subito, in una materia tanto delicata e che ha visto recentemente reiterati sforzi del Governo e del Parlamento per dare risposte positive alle esigenze e alle domande di coloro che abitano direttamente la casa di loro proprietà, il possibile proliferare di interpretazioni del tipo di quelle su cui si fondano le ricordate dichiarazioni di illegittimità adottate dai comitati regionali di controllo, che vanificherebbero di fatto la portata innovativa degli sforzi compiuti.

(7-00207) « Bonato, Pistone, Alemanno, Piccolo, Agostini, De Benetti, Benvenuto, Repetto, Cambursano, Mariani, Chiusoli, Muzio ».